



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

Il Giudice unico delle Pensioni cons. Elena Papa

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 11/2024

Sul ricorso iscritto al n. 63031 del registro di Segreteria, proposto dal sig. - (c.f. -), rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv. Francesco Leone, Simona Fell e Ciro Catalano del foro di Palermo, con indicazione dei seguenti indirizzi di posta elettronica certificata per le comunicazioni cirocatalano@pec.it; simona.fell@pec.it; francescoleone@pec.it, o via fax, al 091/7794561

ricorrente

contro

INPS, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Roma, via Ciriaco il grande, n. 21 e in persona del dirigente *pro-tempore*, con sede in Pisa (PI9, alla piazza Guerrazzi, n. 17, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv. Ilario Maio (pec: avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it) e Antonella Francesca Paola Micheli (pec: avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it), in forza di procura generale alle liti del Presidente *pro-tempore* dell'Istituto;

resistente

Per, “l'accertamento del diritto del ricorrente al ricalcolo della pensione n. -, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 con conseguente diritto alla corresponsione dei relativi arretrati risultanti dalla differenza tra quanto effettivamente percepito a titolo di ratei pensionistici fino alla data della domanda e quanto invece avrebbe dovuto percepire in ragione del ricalcolo più favorevole, differenze maggiorate di interessi rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo”.

Esaminato il ricorso introduttivo;

Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa;

Uditi all'udienza del 23 gennaio 2024 il relatore cons. Elena Papa; l'avv. Antonella Francesca Paola Micheli per l'INPS. Nessuno presente per la parte ricorrente.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 23 giugno 2023, ritualmente notificato, il sig. - ha convenuto in giudizio l'INPS – Gestione ex INPDAP, chiedendo la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 54 del DPR n. 1092/73, il pagamento degli arretrati, con interessi e rivalutazione sulle differenze maggiorate dovute su ciascun rateo di pensione.

Al riguardo ha premesso di essere stato dipendente della Polizia penitenziaria dal 27 febbraio 1985 al 4 gennaio 2018, e di essere titolare di pensione calcolata con il sistema misto, avendo maturato, alla data del 31 dicembre 1995, un'anzianità contributiva di 14 anni e 8 mesi.

Ha, poi, lamentato che il calcolo dell'importo spettante sarebbe stato effettuato erroneamente dall'Istituto previdenziale, che aveva applicato alla quota A della parte retributiva della pensione l'aliquota fissata dall'art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, pari al 35% della base pensionabile, prevista per il personale civile dello Stato, invece che l'aliquota fissata dal successivo art. 54, del 44% della base pensionabile, fissata per il personale militare.

A sostegno della propria pretesa ha sostenuto di avere rivestito la *status* di militare al momento dell'assunzione in servizio (come visto, in data 27 febbraio 1985), in quanto avvenuta prima dell'intervento della legge n. 395 del 15 dicembre 1990, c.d. di "smilitarizzazione" del Corpo della Polizia penitenziaria, dovendosi asseritamente dedurne il perdurare delle corrispondenti prerogative (militari) a suo favore anche ai fini pensionistici. Al contrario, solo il personale assunto dopo il 1990 potrebbe, a suo dire, essere considerato alla stregua del personale civile.

Ha, poi, richiamato ampia giurisprudenza della Corte dei conti in materia di applicazione dell'art. 54 del d. P.R. n. 1092/1973.

Su tali basi argomentative ha chiesto accertarsi e dichiarare il proprio *"diritto al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato.... con applicazione dell'aliquota pari al 2,445%, con decorrenza dal 1.1.2022 e condanna di parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazione di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente"*.

L'INPS si è costituita in giudizio con memoria del 19 gennaio 2024 dichiarando di avere provveduto, con determina INPS, prot. n. -, prodotta agli atti di causa, al ricalcolo del trattamento del ricorrente, riliquidando gli importi a questi dovuti a titolo di arretrati, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, con effetto dalla rata di ottobre 2023, non in conformità alla ricostruzione prospettata dal ricorrente, e riferita allo *status* di militare acquisito all'assunzione, ma in applicazione del disposto dell'art. 1, commi 101 e 102, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, che ha esteso ai dipendenti delle Forze di Polizia (Polizia di Stato e Polizia penitenziaria), l'applicazione dell'art. 54 con decorrenza dalla data di entrata in vigore, dell'1 gennaio 2022.

Ha pertanto chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.

Con nota depositata alla stessa data del 19 gennaio 2024 la difesa del ricorrente ha concordato sulla domanda principale riscontrata sulla base del deposito da parte dell'INPS del cedolino di ottobre e ha insistito per la vittoria delle spese.

2. Per quanto riguarda tale ultimo profilo, ritiene questo giudice di compensare le spese di giudizio, in ragione degli adempimenti posti in essere del riconoscimento solo recente del diritto all'applicazione dell'art. 54 ai dipendenti della Polizia di Stato, con legge di bilancio per il 2022, e del delinearsi solo nel corso del 2023 della corretta applicazione della disposizione per effetto di una serie di pronunce della Corte costituzionale volte a definire la decorrenza del conseguente ricalcolo per i pensionamenti pregressi (Corte cost.,

sentt. nn. 33 del 28 febbraio 2023 e 36 del 6 marzo 2023).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Toscana,
in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso
in epigrafe, rigettata ogni altra eccezione e/o istanza,

DICHIARA

la cessazione della materia del contendere.

Compensa le spese.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024.

Il Giudice Unico

Cons. Elena Papa

f.to digitalmente

Depositato in segreteria il 24/01/2024

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

f.to digitalmente